



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fuse.* 25.64.1/20219 DG ABAP- 15.19.1/2021 SSPNRR

Oggetto: **[ID: 8102] UDINE, POZZUOLO DEL FRIULI E PAVIA DI UDINE (UD):** Progetto Definitivo PRG e ACC del P.M. Carnaccio ed opere sostitutive dei PL interferenti, nell'ambito del Completamento del Nodo di Udine.
Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006
Proponente: Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Parere

Per vedi intestazione digitale

A

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione valutazioni ambientali VA
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.cmite.gov.it

E pe

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile
ambiente@certregione.fvg.it

Alla Provincia di Udine
provincia.udine@cert.provincia.udine.it

Al Comune di Pavia di Udine
comune.paviadiudine@certgov.fvg.it

Al Comune di Pozzuolo del Friuli
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

Al Comune di Udine
protocollo@pec.comune.udine.it

Alla Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Investimenti Area Nord-Est
Progetti Trieste – Venezia c.a. ing. P. Marini
rft-din-dine.ve.bz@rfi.it
rft-din-dine.ve@pec.rfi.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in



G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

PREMESSO che la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota del 22/02/2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 271-A del 23.02.2022), ha avanzato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 D.lgs. 152/2006, per l’intervento relativo al Progetto Definitivo PRG e ACC del P.M. Cargnacco ed opere sostitutive dei PL interferenti, nell’ambito del Completamento del Nodo di Udine.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che con nota prot. n. 30030 del 09.03.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 363 del 09.03.2022) il MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione a corredo del progetto in argomento resa disponibile sulla piattaforma web dedicata del MiTE (che ha attribuito al procedimento il codice identificativo come ID: 8102) al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8422/12433>, successivamente ripristinato in <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8422>.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 432 del 16.03.2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia il parere endoprocedimentale di competenza e ai Servizi II e III della DG ABAP il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. 5859 del 29.03.2022 acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 529 del 29.03.2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che i Servizi II e III della DG ABAP hanno trasmesso il proprio contributo istruttorio (rispettivamente con nota prot.n. nota 530 del 29.03.2022 e con mail del 29.03.2022).

CONSIDERATO che con nota prot. n. 536 del 30.03.2022 questa Soprintendenza speciale per il PNRR ha inoltrato alla Direzione valutazioni ambientali VA del MiTE la richiesta di integrazioni, mettendone a conoscenza la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, gli Uffici territoriali, la Soprintendenza territoriale competente, il Servizio II e il Servizio III della DG ABAP, e la Società proponente RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A

CONSIDERATO che con nota prot. MiTE 2821 del 09.05.2022 acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 841 del 10.05.2022 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha trasmesso al Proponente la propria Richiesta di integrazioni richiamando la richiesta di questo Ministero sopra citata.

CONSIDERATO che con nota prot. RFI-DIN-DINE.TS.VE/A0011/P/2022/229 del 24/05/2022 acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 934 del 24.05.2022 la Società proponente Rete Ferroviaria Italia S.p.A. ha richiesto la sospensione dei termini di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa, fissando al 28.06.2022 la consegna delle integrazioni richieste.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 322 del 27.06.2022 acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1174 del 28.06.2022 la Società Proponente ha trasmesso la documentazione tecnica in riscontro alla richiesta di integrazioni comunicata con prot. n. MiTE 2821 del 09.05.2022.

CONSIDERATO che con nota 1339-P del 08/07/2022 questa Soprintendenza Speciale PNRR-PNIEC ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente e ai Servizi II e III della DG ABAP le proprie valutazioni di competenza a valle della documentazione integrativa presentata dalla Società proponente e pubblicata sul sito del MiTE alla pagina web rinvenibile attraverso il link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8422>.

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione integrativa, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha espresso il proprio parere endoprocedimentale con prot. n. 1434 del 01.08.2022 acquisito agli atti della scrivente con prot. 28894 del 02.08.2022.

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione integrativa e il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP i Servizi II e III della Direzione generale ABAP hanno trasmesso il loro contributo istruttorio, rispettivamente prot. n. 2156 del 03.08.2022 e prot.n.2128 del 03.08.2022.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del Mite rinvenibili presso il link sopra indicato.

ESAMINATI i contenuti della documentazione integrativa trasmessa in particolare:

- **il riscontro al punto 1)** «si chiede di effettuare un approfondimento progettuale degli impatti delle opere sul paesaggio, in particolar modo delle opere interferenti o parzialmente interferenti con i beni paesaggistici e Ulteriori contesti del PPR.

Nello specifico per l'intervento A:



- a) si chiede di voler valutare un approfondimento progettuale della **nuova rotatoria tratto ovest** al di fuori dell'interferenza con la roggia di Palma (es. posizione più a nord, dimensioni inferiori e tali da ridurre il tratto tominato alla larghezza della nuova strada anziché comprendere parte della rotatoria, tenendo in considerazione il quadro progettuale e prescrittivo del PPR-FVG (all. 62, art. 7 e NTA, art. 23 comma 7).
- b) per le **opere di tominamento** della roggia di Palma (sebbene limitate allo stretto indispensabile per il suo attraversamento), si chiede di voler prevedere opportune opere di compensazione e miglioramento della qualità paesaggistica, tali opere di compensazione potranno essere individuate tra quelle suggerite nell'art. 62 al PPR-FVG relativo alla Roggia di Palma.

Per l'intervento C:

- c) Si chiede di voler comprovare la necessità della scelta localizzativa e le idonee opere di mitigazione previste per la realizzazione di una nuova rotatoria stradale interferente marginalmente con l'ulteriore contesto riferito alla rete dei beni culturali "villa Caiselli" individuato dal PPR-FVG, in particolare facendo riferimento al PPR, NTA, ART. 41 (Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali) (Stralcio delle norme tecniche di attuazione): misure di salvaguardia e di utilizzazione.

- il riscontro al punto 2) «Si chiede di voler effettuare uno studio di inserimento paesaggistico delle opere di mitigazione e delle barriere acustiche che restituiscano coerenza progettuale in riferimento alle peculiarità del contesto attraversato.

In particolare si chiede di voler effettuare un approfondimento progettuale in merito all'Intervento B barriere acustiche e opere a verde di mitigazione atto a verificare l'impatto e la possibile alterazione della percezione d'insieme causata dagli interventi previsti; si chiede di voler dimostrare tali impatti attraverso l'utilizzo di foto-inserimenti in numero adeguato, mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico" - D.P.C.M. 12/12/2015 (Punto 3.2, c. 1) con viste dai principali spazi pubblici e/o accessibili in modo da chiarire l'impatto dei nuovi manufatti (pannelli) e le relazioni delle previsioni con gli elementi strutturanti il contesto paesaggistico, nonché l'efficacia delle misure di mitigazione (rivestimenti, schermature vegetali). Si precisa che gli impianti vegetazionali di mitigazione dovranno avere caratteristiche di altezza e densità adeguate alla mitigazione dei fronti costruiti e dovranno essere messe in atto le necessarie manutenzioni delle aree verdi, con sostituzione delle eventuali fallanze. Si raccomanda inoltre l'implementazione della vegetazione di mitigazione anche su aree non sottoposte a tutela paesaggistica, anche a compensazione degli abbattimenti necessari alla realizzazione dell'opera. Si invita a valutare opzioni di barriere acustiche parzialmente trasparenti al fine di consentire una maggiore intervisibilità nei tratti non schermati da vegetazione.»

- il riscontro al punto 3) «al fine di acquisire le determinazioni della Commissione Regionale patrimonio culturale FVG sui manufatti oggetto di demolizione poiché propedeutiche alle valutazioni di merito sul progetto proposto: si chiede che venga attivata la Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004 relativa ai manufatti "fabbricato viaggiatori di Lumignacco".

Inoltre dovrà essere verificato dal proponente se il manufatto "ponte in muratura" del binario sulla roggia di Palma risalga all'epoca di realizzazione della linea ferroviaria, tale verifica dovrà essere attestata per ogni altro manufatto oggetto di demolizione che possieda le caratteristiche di cui all'art. 10 del d.lgs. 42/2004.

Nel caso in cui tale verifica dovesse risultare positiva dovrà essere attivata anche per i suddetti manufatti la Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004».

- il riscontro al punto 4) «al fine di valutare l'eventuale interesse culturale e la consistenza dei manufatti sottoposti a tutela *ope legis* per i quali si prevede la demolizione anche ai fini del parere endoprocedimentale di Verifica interesse



culturale a carico della Soprintendenza competente: si chiede di predisporre adeguata documentazione descrittiva dei manufatti oggetto di demolizione (tra cui dovranno essere compresi gli allegati presentati per la verifica di interesse culturale). Tra questi si richiede di caratterizzare i manufatti in calcestruzzo indicati con il codice D6, classificati come ad uso agricolo, interferenti con l'asse stradale dell'intervento SL03.»

- **il riscontro al punto 5)** «Per quanto concerne gli aspetti inerenti alla tutela archeologica, si ritiene necessario, per opportuna conoscenza ed eventuali valutazioni, acquisire agli atti la Relazione Archeologica, aggiornata del nuovo tratto ricadente nel Comune di Udine, predisposta ai sensi del c. 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e relativi elaborati cartografici».

CONSIDERATO quanto segue in merito al progetto presentato.

Da quanto si evince dalla documentazione pubblicata l'obiettivo dell'intervento è quello di instradare il traffico merci sulla linea ferroviaria di circonvallazione, liberando la stazione di Udine e il centro cittadino, razionalizzare il transito del traffico merci sulle linee afferenti ed ottimizzare gli stazionamenti per il traffico viaggiatori [Cfr. Studio di Impatto Ambientale e Sintesi non tecnica].

Il progetto prevede le seguenti attività:

1. Due fasi propedeutiche all'intervento in cui vengono soppressi i Passaggi al Livello che insistono sul sedime del futuro fascio di binari al km 6+917, 7+415 e 7+969. In sostituzione a queste viabilità vengono realizzati due sottopassi rispettivamente alle km 7+188 e 8+016;
2. Realizzazione del nuovo bivio tra la linea Udine – Palmanova e la linea di cintura;
3. Sistemazione del P.F. propedeutico alla realizzazione del raddoppio della linea di cintura (cintura non ricompresa nel presente progetto);
4. Realizzazione del nuovo fascio binari del PM Cargnacco e nuovo allaccio agli impianti ferroviari che permetta di dismettere l'attuale fascio merci di Udine Parco e di liberare la linea;
5. Demolizione dell'impianto di Risano e contestuale soppressione del Passaggio a Livello della km 10+290 con realizzazione del sottopasso alla km 10+311;
6. Realizzazione del nuovo Apparato ACC ed inserimento dello stesso nel SCC di Mestre.

Le linee ferroviarie che risultano direttamente interessate dagli interventi sono la Circonvallazione di Udine e la linea Udine-Palmanova.

Nello specifico, i principali interventi sull'infrastruttura ferroviaria riguardano:

- raddoppio di un tratto della linea Udine – Palmanova tra i km 6+500 e 8+400 c.ca (Comuni di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine). Il nuovo binario di raddoppio verrà posizionato a 4 m a ovest dell'attuale binario unico che diventerà binario dispari di linea. Alla PK. 8+400 circa il binario di raddoppio si collega a quello previsto dalla progettazione. Preliminare della tratta P.M. Cargnacco – Strassoldo. Tra le PK 6+500 e 8+400 il tracciato è rettilineo. In corrispondenza del nuovo fascio binari del P.M. Cargnacco, per rendere complanari i binari del fascio merci si procederà ad una significativa modifica della livelletta con un alzamento max del P.F. di circa 2 m.
- la realizzazione del nuovo bivio tra la linea Udine – Palmanova e la linea di Cintura di Udine (Comuni di Pozzuolo del Friuli, Udine). Attualmente, nell'ambito del bivio Cargnacco, il binario della linea Udine C.le -Palmanova è quello di corretto tracciato e l'innesto della linea di circonvallazione per P.M. Vat è in deviata al Km 6+225 (Km 0+000 della linea di cintura); invece nella configurazione di progetto il corretto tracciato da Sud prosegue sulla circonvallazione per P.M. Vat, mentre il binario per Udine C.le si stacca in deviata dal nuovo binario Pari, al Km 6+635, per allacciarsi al semplice binario per Udine C.le al Km 6+064. Il binario Dispari (attuale semplice binario) della Udine – Palmanova, in corretto tracciato, si allaccia all'attuale binario di cintura, mentre il binario Pari resta tronco al Km 6+500 circa. Il tracciato è già comunque predisposto per il futuro raddoppio della linea di cintura.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Nell'ambito della realizzazione dell'allaccio del binario Dispari di linea all'attuale binario di cintura verrà dismesso il collegamento dell'impianto ABS con la dorsale ZIU-ZAU.

- la realizzazione del nuovo fascio binari del P.M. Cargnacco. Il nuovo fascio, posto a Est dei binari di corsa della linea Udine - Palmanova, si allaccia a questa ai Km 6+850 a Nord e 8+159 a Sud. Sarà costituito da un binario di precedenza posto a 6.50 m dal binario Dispari e da due binari di presa e consegna, a interasse tra loro di 4.75 m, collegati a Nord con gli impianti ABS. Inoltre, il nuovo rilevato ferroviario sarà predisposto per accogliere successivamente, un ulteriore binario di presa e consegna, la cui realizzazione non è oggetto del presente progetto. Il modulo di stazionamento di tutti i binari del nuovo fascio è pari a 760 m.
- il nuovo allaccio degli impianti RFI con gli impianti ferroviari dello stabilimento ABS e dismissione del collegamento di questo binario di dorsale a servizio della zona industriale ZIU_ZAU;
- la demolizione dei binari di precedenza e secondari e relativi deviatori dell'impianto di Risano.



Fig. 1 Inquadramento degli interventi di progetto

Oltre agli interventi relativi all'infrastruttura ferroviaria, il progetto prevede le seguenti opere civili significative:

- RI01 allargamento del corpo stradale ferroviario.
- SL01 sottopasso ferroviario "Lumignacco" (km 7+187) e relativo intervento di riorganizzazione viaria, a sostituzione del PL di via Caiselli a Lumignacco al km 6+926 e a sostituzione del PL km 7+416 a servizio di una strada vicinale. Gli interventi in oggetto sono funzionali all'eliminazione degli attuali attraversamenti a raso sulla linea Udine Palmanova, regolati da passaggio a livello di Via Casale Caiselli, alla progr. km 6+926, e di una strada podereale, alla progr. km 7+416. Le opere si inseriscono in un contesto periurbano/agricolo, a ridosso della frazione di Lumignacco nel Comune di Pavia di Udine.





Fig. 2 Progetto del sottopasso SL01 e relativa viabilità di raccordo su foto aerea

Unitamente alla realizzazione del sottopasso, la soluzione progettuale introdotta per l'eliminazione dei due passaggi a livello su Via Casali Caiselli e sulla strada podereale prevede un intervento di riorganizzazione della viabilità di attraversamento della linea ferroviaria caratterizzato da due diversi assi, con uno sviluppo complessivo di circa 850 m: uno (asse A) che sottopassa la Linea ferroviaria; l'altro (asse B) che corre parallelo alla ferrovia (lato ovest) e connette via Casali Caiselli all'asse B. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di due rotonde: una, con diametro esterno di 23 m, in corrispondenza dell'esistente incrocio tra via Casali Caiselli, via Bellini e via Galilei; l'altra, di diametro esterno di 27 m, all'intersezione tra gli assi A e B di progetto.




Fig. 3 Progetto della viabilità di raccordo SL01

- SL02 sottopasso ferroviario "Cortello" (km 8+019), a sostituzione del PL km 7+990 in località Cortello lungo Via delle Ferrovia, comprensivo della viabilità di raccordo con la rete viaria esistente.

L'intervento si colloca in un ambito attualmente agricolo (ma interessato in futuro da espansione industriale), in corrispondenza della frazione di Cortello nel Comune di Pavia di Udine, circa 300 m ad ovest di Villa Caiselli Carlutti (XVII sec). Come per il sottopasso Lumignacco, la viabilità del nuovo sottopasso Cortello è riferibile alla categoria F (Strada locale), con una sezione stradale a due corsie (una per senso di marcia), di larghezza 2,75 m e banchine da 0,80 m e pista ciclopedonale laterale di larghezza 2,50 m.





Fig. 4 Progetto di sottopasso SL02 e relativa viabilità di raccordo su foto area

- SL03 sottopasso ferroviario “Risano” (km 10+311), a sostituzione del PL al km 10+311 a servizio di una strada poderale.

L'intervento ha come obiettivo la soppressione dell'attuale passaggio a livello sulla linea Udine – Palmanova, in corrispondenza dell'attraversamento della strada poderale alla progressiva Km 10+291. L'opera, che si sviluppa sul tracciato di una strada poderale, interessa aree agricole a ridosso della linea ferroviaria, ubicate sud-est dell'abitato di Risano.



Fig. 5 Progetto di sottopasso SL03 su foto aerea

- N01 nuova opera di sottoattraversamento della ferrovia da parte della Roggia di Palma al km 6+929.
- IN02 spostamento dei collettori fognari gestiti dal CAFC posti in parallelo alla ferrovia per garantire le distanze indicate dalla norma sui parallelismi tra condotte e ferrovie (DM 4 Aprile 2014).
- FA01 fabbricato tecnologico ACC (tipologia T2 a due piani) posto in corrispondenza del km 7+476.

Nell'ambito del progetto è prevista l'installazione di barriere antirumore.



Demolizione - Nell'ambito del progetto è prevista la demolizione di alcuni manufatti edilizi che interferiscono direttamente con l'opera che riguardano perlopiù fabbricati civili e altri manufatti interferiti dall'allargamento del corpo ferroviario e un fabbricato di raccordo intercettato dalla nuova viabilità di raccordo SL01. Altre interferenze dirette con il progetto sono tre manufatti ad uso agricolo ubicati lungo la strada podereale che attraversa la ferrovia Est-Sud Est di Risano. Sono 6 i manufatti complessivamente demoliti, tra cui il fabbricato viaggiatori della ormai dismessa stazione fermata di Lumignaccio (D3) realizzato a ridosso del 1938 e soggetto a "verifica di interesse culturale" di cui all'art. 12 del D.Lgs 42/2004.

Secondo quanto riportato dal proponente «la realizzazione dell'opera si pone come intervento di modifica/adeguamento di infrastrutture esistenti, per cui non è stato necessario individuare alternative propriamente dette; l'alternativa zero, infatti, corrisponderebbe alla non realizzazione degli interventi che comporterebbe il mantenimento della situazione attuale, non risolvendo le disfunzionalità presenti allo stato attuale sulla tratta ferroviaria».

Secondo la ricognizione del proponente al 23.10.2019, risultano le seguenti interferenze dirette con vincoli e aree tutelate:

- *Roggia di Palma* vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 136 lett. c) - DM 14.04.1989, pubblicato sulla GU n. 111 del 15.05.1989 successivamente rettificato con DM del 19.07.1989). le interferenze dirette sono individuate in tre punti lungo la Roggia di Palma:
 - all'innesto del ramo orientale della viabilità NV01 e del relativo tombino IN01B;
 - all'innesto del ramo occidentale del tratto della viabilità NV01 e del relativo tombino IN01C;
 - in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario (TR01) e del relativo tombino IN01A.



Fig. 6 Individuazione del vincolo disposto sul tracciato della Roggia di Palma con DM 14.04.1989

- *Roggia di Palma* vincolata ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 art. 146 lett. c) - fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relativa fascia di rispetto di 150 m. Le interferenze dirette sono individuate in quattro punti lungo la Roggia di Palma:
 - all'innesto del ramo orientale della viabilità NV01, predisposta per sostituire il passaggio a livello lungo via Casali Caiselli con il nuovo sottopasso SL01;
 - all'innesto del ramo occidentale del tratto della viabilità NV01, all'altezza del bivio tra via Bellini e via Casali Caiselli, sempre connessa alla realizzazione del sottopasso SL01;
 - in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario (TR01) e del relativo tombino (IN01)
 - all'innesto del ramo occidentale del tratto di viabilità NV02 connessa alla realizzazione del sottopasso SL02.



- Area a protezione del complesso della Villa Caiselli a Cortello, identificata dal Piano Paesaggistico Regionale come “Ulteriori Contesti Paesaggistici”. Secondo quanto riportato dal proponente: “questo bene risulta marginalmente interferito dalla realizzazione della rotonda di innesto tra il ramo A ed il ramo B della viabilità NV01, prevista in sostituzione all’attuale passaggio a livello lungo via Cortello con il nuovo sottopasso SL02.



Fig. 7 Individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici tutelati riferiti alla rete dei beni culturali

- Interferenza dell’area di cantiere AS01 ricadente nella fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua (Roggia di Palma). Secondo quanto riportato dal proponente, tale interferenza risulta marginale, interessando una superficie di circa 790 mq a fronte dell’area complessiva di cantiere che ammonta a 11.000 mq.



Fig. 8 Individuazione della porzione di cantiere AS01 ricadente in area vincolata




Fig. 9 Carta dei vincoli e delle tutele

Secondo quanto riportato dal Proponente: «in stretta prossimità degli ambiti di studio non sono individuate aree archeologiche di rilievo sebbene l'area di studio sia insediata continuamente dalla presenza dell'uomo già in epoca preistorica». Da una prima ricognizione degli elaborati presentati non risulta la presenza di una relazione di verifica preventiva di interesse archeologico [Cfr. Relazione Paesaggistica]

Secondo quanto si apprende dallo Studio di Impatto Ambientale – Relazione generale: i principali impatti riguardano:

- **Alterazione della percezione visiva del Paesaggio (PAE_1)**

In fase di cantiere, secondo quanto dichiarato dal proponente (SIA): «è possibile affermare che il solo contesto vincolato paesaggisticamente coinvolto nella realizzazione dell'opera coincide con quello identificato dal PPR come fascia di terreno a protezione della Villa, localizzato in Ambito 2. Tuttavia, anche per i restanti Ambiti, nonostante non sussista l'effettiva interferenza con beni vincolati, la percezione del paesaggio può risultare ugualmente impattata. Comunque sia, a fronte della limitata entità delle aree occupate dalle lavorazioni di cantiere, in ragione del fatto che l'interferenza generata sarà temporanea e oggetto di interventi di mitigazione paesaggistica e di ripristino agli usi ex ante operam, l'effetto sulla componente in questione può considerarsi mitigato per tutti e tre gli Ambiti analizzati».

In fase di esercizio, secondo quanto dichiarato dal proponente (SIA): «Nelle aree marginali urbane, tipicamente in corrispondenza dei fondi urbani chiusi contro la linea ferroviaria, si affacciano direttamente i fronti di percezione, costituiti dall'insieme degli edifici, e le case su lotto isolate, che si affacciano lungo la linea ferroviaria. Per questi percettori, in assenza di strutture interposte, non è possibile oggettivamente mitigare l'impatto prodotto. Rispetto allo stato ante opera, per questa fattispecie, l'impatto percettivo si aggrava in relazione a due fattori:



1. la riduzione della distanza dell'infrastruttura dai prospetti degli edifici;
2. l'apposizione di barriere antirumore di altezza ragguagliabile all'altezza di gronda dell'edificio.

Per i percettori sparsi nello spazio rurale interstiziale all'abitato la criticità è nettamente meno rilevante.

[...] Per quanto riguarda i tratti stradali e la percezione dalla viabilità carrabile che attraversa il contesto rurale e permette di apprezzare il paesaggio agrario, la diluizione del peso percepito dell'infrastruttura e delle strade a corollario è garantita in buona misura dalle quinte vegetali che ritagliano i campi e si allineano al sedime ferroviario. Residua una criticità in ambito urbano per quanto riguarda le visuali allineate longitudinalmente alla viabilità e che hanno come fondo l'infrastruttura e le barriere antirumore. Ad esclusione dei due tratti di via dei Casali Caiselli, queste visuali si realizzano lungo strade di significato squisitamente locale, distribuzione ai lotti, per lo più prive di spazi di relazione significativi per la vita sociale dell'agglomerato residenziale. In conclusione si può affermare che le opere in progetto, inserendosi in un contesto all'interno del quale è possibile apprezzare visuali frammentate dell'insieme percepito, in assenza di punti elevati dominanti, dai quali è possibile percepire visuali panoramiche; in considerazione del fatto che le visuali colte dai punti segnalati dal PPR, relativi ai luoghi dai quali è possibile godere di visuali d'insieme verso le montagna, non sono interferite dalla linea ferroviaria e/o da altre opere di progetto che si sviluppano in elevazione, la criticità complessiva, viene stimata bassa.

Al fine di verificare compiutamente l'interferenza delle opere con le visuali più sensibili e di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste, sono stati realizzati dei fotoinserti che permettono di comprendere il cambiamento imposto dal progetto sulle visuali e su ciò che si percepisce da esse.

Dalle analisi svolte è emerso che l'ambito 2 è quello che presenta maggiori criticità sia per la consistenza degli interventi proposti dal progetto che per la maggiore sensibilità paesaggistica dovuta alla vicinanza con la Villa Caiselli Carlutti, con la fascia di tutela della Villa stessa, dell'interferenza del progetto con la Roggia di Palma, con il Bosco ABS e con l'edificato».

- **Frammentazione del paesaggio con sottrazione di suolo (PAE_2)**

In fase di cantiere, secondo quanto dichiarato dal proponente: « In generale, per quanto riguarda le fasi di cantiere, si sottolinea che le aree destinate ad ospitare temporaneamente le lavorazioni verranno ripristinate allo stato precedente l'apertura dei lavori. Stante a ciò, data l'estensione delle aree agricole coinvolte, in considerazione della tipologia di suolo consumato (vegetazione di derivazione antropica, di scarso pregio naturalistico), in ragione del fatto che si tratta di un'occupazione temporanea e che al termine delle attività i terreni occupati dalle lavorazioni verranno restituiti agli usi ante operam, si ritiene che l'impatto possa considerarsi mitigato per tutti e tre gli Ambiti di progetto».

In fase di esercizio secondo quanto riportato dal proponente (SIA):«I rami della viabilità connessa alle opere di sottopasso da realizzarsi a corollario delle opere di linea interferiscono con la matrice degli usi agrari e il disegno del catasto suddividendo ulteriormente il territorio interessato dal progetto. Inoltre, le opere di raddoppio della linea comportano un maggiore effetto barriera che rafforza la percezione della divisione territoriale rispetto allo scenario attuale.

In ambito urbano, l'attuale via dei Casali Caiselli perderà la continuità funzionale attestandosi lungo la linea ferroviaria, di fatto dequalificando rispetto l'attuale funzione i due tratti terminali compresi tra la recinzione ferroviaria, costituita su entrambe i lati dalle barriere antirumore H7,5, e gli innesti della variante.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia nel proprio parere endoprocedimentale prot. n.1434 del 01.08.2022 acquisito agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. 28894-A del 02.08.2022 ha effettuato la **ricognizione vincolistica** dell'area oggetto di intervento rilevando quanto segue:

I. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 BENI PAESAGGISTICI



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 del Codice

D.M. 14/04/1989, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15/05/1989: “Rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, S. Maria La Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco”.

Opere interferenti:

tre punti lungo la Roggia di Palma, in corrispondenza dell'abitato di Lumignacco, ovvero:

- all'innesto del ramo orientale della viabilità NV01 e del relativo tombino IN01B;
- all'innesto del ramo occidentale del tratto della viabilità NV01 e del relativo tombino IN01C;
- in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario (TR01) e del relativo tombino IN01A.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Alcune opere ricadono in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, “Roggia di Palma”, (rif. PPR-FVG, All. 63-64 D1 – schede dei corsi d'acqua iscritti, scheda n. 519)

Opere interferenti:

WBS IN01, TR01, NV01 e in una modesta porzione della NV02:

- all'innesto del ramo orientale della viabilità NV01, predisposta per sostituire il passaggio a livello lungo via Casali Caiselli con il nuovo sottopasso SL01;
- all'innesto del ramo occidentale del tratto della viabilità NV01, all'altezza del bivio tra via Bellini e via Casali Caiselli, sempre connessa alla realizzazione del sottopasso SL01;
- in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario (TR01) e del relativo tombino (IN01);
- all'innesto del ramo occidentale del tratto di viabilità NV02 connessa alla realizzazione del sottopasso SL02.

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione e di approvazione:

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è dotata di Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), ADOTTATO con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, APPROVATO con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento;

Il Piano paesaggistico Regionale (PPR-FVG) è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano è “improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono l'impianto normativo del PPR-FVG e sono organizzate sulla base della struttura del piano (parte statutaria, parte strategica e di gestione).

Intervento A – Sottopasso SL01 – Viabilità di raccordo Lumignacco (km 7+187) e intervento di riorganizzazione viaria per l'innesto del Ramo Occidentale NV01.

Intervento B – barriere acustiche e opere a verde di mitigazione



Tra gli Obiettivi e le finalità del PPR, sono definiti i seguenti obiettivi generali di qualità del paesaggio (Art. 8 – Obiettivi e finalità).

2. Gli obiettivi della **parte statutaria** del PPR sono:

[...]

- b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;*
- c) riqualificare le aree compromesse o degradate;*
- d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo.*

Per gli ambiti tutelati interessati dal progetto le Norme Tecniche di Attuazione del PPR fanno riferimento ai seguenti articoli:

PPR, NTA, ART. 23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Stralcio delle norme tecniche di attuazione):

Art. 23, comma 6:

- a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;*
- f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;*

art. 23 comma 8:

I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso** (vengono riportate alcune prescrizioni pertinenti)

a) Non sono ammissibili:

- 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate)*
- 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate,*
- 12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;*

b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica:

- 5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;*

PPR, NTA, art. 19 Immobili e aree di notevole interesse pubblico, comma 2 lett. nn) e relativa scheda all. 62 al PPR

“Zona delle rogge - Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 16 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle rogge sita nell'ambito del comune di Udine), pubblicato sulla



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Gazzetta Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1956 - Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 aprile 1989 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicimico), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15. Con tale provvedimento si precisa l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località tutelata, di presentare alla competente regione, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa.

Stralcio del DM 14.04.1989: *[...] considerato che le rogge, costituite da due rami principali che traggono entrambi alimento dall'acqua del Torre prelevata a nord di Zompitta e che scorrono quasi paralleli con il nome di roggia di Udine e roggia di Palma, alle quali va aggiunto il roiello (ossia ramo minore) di Pradamano, hanno rappresentato un elemento di vitale importanza per lo sviluppo socio-economico delle zone da esse interessate sin dal periodo della colonizzazione romana, potenziate poi nei secoli del medioevo e dell'età moderna, qualificandosi quindi nella loro più che millenaria vita quale elemento modellatore del paesaggio nel suo storico stratificarsi; considerato che l'articolata rete delle rogge, estesa per varie decine di chilometri sul territorio circostante Udine, fondendosi armoniosamente con la fertile campagna, ha determinato una situazione favorevole alla crescita di specie faunistiche e di specie floreali di particolare pregio tanto da creare una serie pressoché ininterrotta di attraenti scorci panoramici che caratterizzano il territorio intorno al capoluogo friulano; considerato che nel loro insieme le rogge costituiscono un complesso con notevoli e pregevoli caratteristiche estetico-ambientali [...].*

PPR, all. 62 Art.5 obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio

2. Gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio sono ordinati in:

a) generali

- *conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dell'ambito territoriale, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;*

b) specifici

- *salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici determinati dalla fusione armoniosa con la fertile campagna, che ha determinato una situazione favorevole alla crescita di specie faunistiche e di specie floreali di particolare pregio tanto da creare una serie pressoché ininterrotta di attraenti scorci panoramici che caratterizzano il territorio intorno al capoluogo friulano;*
- *salvaguardia delle caratteristiche estetico-ambientali.*

La disciplina d'uso riportata nella Scheda del PPR integra le dichiarazioni di notevole interesse pubblico al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. La disciplina, per la sua attuazione si rivolge, con indirizzi e direttive, alla pianificazione e, in generale, agli strumenti di programmazione e regolazione e a tutti gli attori della trasformazione attraverso prescrizioni vincolanti.

Per quanto rileva la presente trattazione si riportano le prescrizioni ritenute indicativamente di maggiore rilievo in relazione alle azioni di progetto prevedibili:

Art. 7 prescrizioni d'uso

a) *Gli interventi sul canale artificiale devono avvenire nel rispetto del tracciato e della sezione esistenti, dei materiali e delle tecniche costruttive originarie utilizzate per la realizzazione del fondo, dei salti*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it



- d'acqua, delle sponde, dei manufatti di ingegneria idraulica che devono essere documentati attraverso rilievo dell'esistente e indagine storica;*
- b) non è ammesso il restringimento della sezione di deflusso del canale artificiale;*
- c) non è ammesso deviare, canalizzare o ritombare il corso d'acqua in assenza di specifico atto autorizzativo;*
- d) è favorita la ristrutturazione del fondo, nel rispetto dei materiali naturali esistenti, per evitare perdite d'acqua lungo il percorso;*
- e) sono favorite le sostituzioni delle sponde artificiali di più recente costruzione con sponde naturali da realizzare con le tecniche dell'ingegneria naturalistica;*
- [...]
- h) non è ammesso eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde mediante il taglio degli stessi con contestuale rimozione delle ceppaie, nonché eliminare gli argini ovvero modificare la sagoma degli stessi mediante riempimento nonché eliminare gli argini ovvero modificare la sagoma degli stessi mediante riempimento in assenza di atto autorizzativo;*
- [...]
- l) gli interventi di asciutta artificiale necessari per la manutenzione del canale artificiale devono essere attuati per brevi periodi nella stagione autunnale e invernale e per tratti, per non compromettere il naturale svolgersi del ciclo vitale delle piante e degli organismi acquatici;*
- q) eventuali interventi sui percorsi pedonali e ciclabili devono avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con particolare attenzione alla scelta dei materiali per le pavimentazioni e per le opere accessorie mantenendo, ove tecnicamente possibile, una distanza di metri 4 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine, al fine di favorire la crescita della vegetazione ripariale;*
- s) è favorita la riqualificazione dei tratti degradati in prossimità degli insediamenti artigianali/industriali con creazione di una fascia di rispetto per la manutenzione e mascheramento degli insediamenti mediante piantumazioni con specie locali;*
- [...]
- v) è ammessa la realizzazione di punti di sosta per passeggiate a piedi e in bicicletta lungo la roggia per permetterne la visibilità e la fruibilità purché utilizzando soluzioni che non impediscano le attività di manutenzione consorziali e non pregiudichino le fasce di rispetto idraulico, a basso impatto visivo e con impiego di materiali coerenti con il contesto naturale e con le preesistenze storiche.*

Si richiamano di seguito le prescrizioni derivanti da Regi decreti o da Regolamenti di polizia rurale:

Prescrizioni derivanti dal R.d.23 luglio 1904, n. 523:

- non è ammesso lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde (cfr. R.d.23 luglio 1904, n.523, art. 96, lettera c);*
- non sono ammesse la piantagione di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (banche e sottobanche), minore di metri 4 per le piantagioni e smovimento del terreno e m 10 per le fabbriche e per gli scavi (cfr. R.d.23 luglio 1904, n.523, art. 96, lettera f);*
- non sono ammesse opere o fatti che possono alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti (cfr. R.d.23 luglio 1904, n.523, art. 96, lettera g).*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it



INTERVENTO C. Realizzazione della rotonda di innesto tra il ramo A ed il B della viabilità NV02, prevista in sostituzione all'attuale passaggio a livello lungo via Cortello con il nuovo sottopasso SL02

Opere interferenti: la nuova rotonda interferisce marginalmente con l'Ulteriore contesto riferito alla rete e i beni culturali "villa Caiselli"

Stralcio delle norme riferite all'Ulteriore contesto

PPR, NTA, ART. 41 (Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali) (*Stralcio delle norme tecniche di attuazione*):

misure di salvaguardia e di utilizzazione:

Non sono ammissibili:

a) *Interventi di nuova realizzazione di infrastrutture, tranne che si rendano necessari per comprovate esigenze, con l'utilizzo di idonee tecniche di mitigazione;*

1.1.f. Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o Ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma I), del Codice.

Non si ravvisano proposte per dichiarazioni di notevole interesse pubblico inerenti le aree attraversate dall'opera.

1.2 BENI ARCHITETTONICI

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse culturale dichiarati ai sensi della parte II del Codice. In prossimità di "Villa Caiselli con adiacenze" a Cortello (comune di Pavia di Udine, D.M. 3/11/1989) sarà realizzata la viabilità a servizio del sottopasso SL02 (WBS NV02).

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Intervento D - L'intervento prevede la demolizione di alcuni immobili e manufatti tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 del d.lgs. 42/2004:

- **Fabbricato viaggiatori** della, ormai dismessa, fermata di Lumignacco (cod. D3), realizzato a ridosso del 1938 (anno di attivazione della fermata), si presenta a due livelli con struttura in cemento armato e tetto a falde inclinate rivestito in tegole. Il fabbricato occupa una superficie di circa 367 mq e presenta una altezza da terra, misurata alla linea di gronda, di circa 6,2 m. All'esterno l'edificio non presenta elementi ornamentali, fatta eccezione delle semplici modanature, a profilo rettilineo, che inquadrano le aperture esterne. Lungo tutta la facciata lato ferrovia, ad una altezza di circa 2,70 m misurata all'intradosso, aggetta una tettoia in c.a. con una larghezza di 1,5 m.

Il richiedente dichiara che è stata avviata la Verifica di Interesse Culturale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004. Alla data di redazione della presente istruttoria non risulta alcuna istanza di avvio del procedimento, né presso la SABAP-FVG né presso il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia. In ogni caso l'esecuzione dell'intervento è subordinata alle determinazioni della Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, con procedimento distinto dalla presente VIA_PNRR.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

- **Ponte ad arco in muratura** su binario in esercizio per l'attraversamento del canale irriguo Roggia Palma: in assenza di informazioni certe fornite dal richiedente, si presume che il ponte in muratura risalga all'epoca di realizzazione della linea ferroviaria negli anni Trenta del XX secolo.

Non risultano attivati procedimenti di Verifica di Interesse Culturale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004.

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali (PPR-FVG, NTA, art. 41), immobili e aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dal PPR): "Villa Caiselli con adiacenze" a Cortello (comune di Pavia di Udine): l'area esterna al perimetro del decreto di tutela individuata come Ulteriore Contesto è, parzialmente interferente con la realizzazione della nuova viabilità a servizio del sottopasso SL02 (WBS NV02).

1.3. BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 105) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nell'ambito del PPR-FVG, l'intervento interferisce con le seguenti Zone di interesse archeologico – ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143 co. 1 lett. e):

- Comune di Basiliano: fascia di tutela della Zona di interesse archeologico del "Tumulo la Rive di Toson", in corrispondenza del sovrappasso per la S.P. n. 61 (opera 7, sovrappasso);
- Comune di Campofornido: interferenza con l'evidenza CA01: U16 – "Tumulo di Campofornido" per quanto attiene la Variante della S.P. n. 89 (via Carpeneto) all'altezza della località Carpeneto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato ha esplicitato **gli impatti verificati e potenziali e valutazioni** circa la qualità dell'intervento rilevando quanto segue:

«2.1. BENI PAESAGGISTICI

Intervento A – Sottopasso SL01 – Viabilità di raccordo Lumignacco (km 7+187) e intervento di riorganizzazione viaria per l'innesto del Ramo Occidentale NV01:

L'intervento viario di progetto denominato SL01 coinvolge beni sottoposti a tutela paesaggistica, nel contesto urbano della frazione di Lumignacco, in corrispondenza della Roggia Di Palma: esso è composto dall'asse A che sottopassa la linea ferroviaria Udine Palmanova, dall'asse B che collega via Casali Caiselli all'asse A, da due roatorie di progetto e dai relativi raccordi e adeguamenti alla viabilità esistente. Complessivamente, l'intervento SL01 prevede il tombinamento della Roggia di Palma in 3 punti:

- Tombino stradale ovest (circa 34 metri) per la realizzazione di una roatoria parzialmente sovrapposta alla Roggia.
- Tombino stradale est (circa 23 m) per la realizzazione dell'intersezione del nuovo tratto stradale asse A,
- Tombino ferroviario (circa 38 metri) per l'ampliamento del fascio di binari.



Il tracciamento prevede la realizzazione di una rotonda (rotatoria 2) del diametro di 23 m in sostituzione dell'attuale incrocio tra le vie Bellini, via Galilei e via Casali Caiselli, attraversando con un'opera scatolare (IN01 – tombino ovest) la Roggia di Palma per proseguire verso sud. (Rel. Gen opere civili p. 30 e segg e p. 59; elab. "SL01 Nuovo sottopasso al km 7+187 - Planimetria di progetto", "IN01 Nuovo manufatto di sottoattraversamento di Roggia Palma – Relazione tecnica descrittiva" p. 11, elab "IN01 Nuovo manufatto di sottoattraversamento di Roggia Palma - Tombino stradale ovest - Pianta scavi", "IN01 Nuovo manufatto di sottoattraversamento di Roggia Palma - Tombino stradale est - Pianta, profilo e sezione IN01 Nuovo manufatto di sottoattraversamento di Roggia Palma - Tombino stradale est - Pianta, profilo e sezioni", Idraulica Roggia Palma - Planimetria stato di progetto - post operam).

Si riscontra come il tracciato della rotonda sia previsto sull'attuale roggia, determinando la previsione di tombamento del canale. Tale intervento si configura non come semplice attraversamento ortogonale della roggia (di tipo rettilineo e ortogonale) ma come elemento di sovrapposizione che cancella il corso e il canale della roggia storica stessa per una ampiezza di circa 34 metri.

Si ritiene quindi che non vi sia compatibilità paesaggistica in quanto l'opera della rotonda dovrebbe porsi al di fuori dell'area tutelata della roggia storica, ammettendo in caso il solo superamento della roggia nel senso trasversale e per un'estensione minima funzionale alla realizzazione della viabilità.

A seguito di richiesta di integrazioni, il richiedente dichiara che "Nella revisione del progetto verrà rivista la posizione della rotatoria al fine di limitare al minimo i tratti di tombamento della Roggia di Palma;", che "saranno inserite opere di miglioramento della qualità paesaggistica tra quelle suggerite all'allegato 62 del PPR FVG ..."

In questa sede si riscontra l'assenza di soluzioni progettuali alternative, rinviate a successive fasi autorizzative. Considerato che la Roggia è un bene tutelato con dichiarazione di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004) finalizzato espressamente alla tutela di questo corso d'acqua e delle sue caratteristiche, e tenuto conto del quadro prescrittivo dell'all. 62 al PPR-FVG, si ritiene che il tombamento della roggia non sia compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica, in rapporto a mere esigenze viabilistiche e di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto anche dell'assenza di proposte progettuali alternative.

Valutati gli interessi coinvolti e il quadro prescrittivo, si ritiene inoltre che non sussistano le condizioni di compatibilità del progetto con il PPR-FVG e la tutela paesaggistica tali da rendere applicabile l'art. 11 delle NTA del PPR-FVG.

Intervento B – barriere acustiche e opere a verde di mitigazione

Le barriere saranno costituite da due parti distinte: una base prefabbricata in calcestruzzo armato fino a 2.00 m sul p.f. ed una pannellatura acustica fino ad un'altezza massima di circa 7.50m sul p.f., sostenuta da montanti in acciaio posti ad un'interasse di 3.00 m.

Sono previste opere a verde per la mitigazione dell'impatto visivo, secondo diverse tipologie; si riscontra come le barriere acustiche di altezza 7,5 m. siano mitigate in gran parte dalla crescita di rampicanti e, in misura minore, da siepi; appare pressoché assente l'utilizzo di barriere arboree, comparabili con l'altezza delle barriere acustiche e in grado di costituire una più efficace schermatura. Infatti, considerata l'altezza e l'estensione lineare, le barriere costituiscono elementi di intrusione in grado di ostruire gran parte della percezione paesaggistica dell'area, considerato che sono costituite da pannellature opache per l'intera altezza. Si ritiene che le visuali proposte per la valutazione dell'impatto percettivo dovrebbero consentire di verificare la possibile alterazione della percezione d'insieme comprendendo un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

A seguito di richiesta di integrazioni, il richiedente dichiara che “nelle successive fasi progettuali si valuterà la possibilità di introdurre finestrature trasparenti in corrispondenza degli edifici più prossimi alle barriere”. Dai punti di vista allegati con fotosimulazioni si evince che le barriere restano costituite da rampicanti assumendo un aspetto poco naturale e molto artefatto a causa dell'estensione e dell'altezza delle barriere ubicate lungo la linea ferroviaria.

Intervento C. realizzazione della rotonda di innesto tra il ramo a ed il b della viabilità NV02, prevista in sostituzione all'attuale passaggio a livello lungo via Cortello con il nuovo sottopasso SL02

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova rotatoria stradale interferente marginalmente con l'ulteriore contesto riferito alla rete dei beni culturali individuato dal PPR-FVG. Considerato il quadro prescrittivo del PPR, la marginalità dell'area rispetto e lo scarso rapporto visivo con il bene tutelato, si ritiene non sussistano particolari criticità.

A seguito di richiesta di integrazioni, il richiedente dichiara che “la posizione della rotatoria è imposta dalla necessità di limitare la pendenza lungo la rampa ovest del sottopasso SL02, sarà valutata la possibilità di cambiare la posizione della vasca di dispersione delle acque al fine di limitare l'occupazione delle aree soggette al vincolo relativo al bene culturale di "villa Caiselli", rappresentando che l'interferenza sia marginale e riguardante un settore della nuova rotatoria, sono state messe in atto tecniche di mitigazione quali la posa di alberature populus nigra e formazioni a macchia arborea arbustiva, quali schermature dell'intervento.

In questa sede si riscontra l'assenza di soluzioni progettuali alternative relativa alla posizione, rinviate a successive fasi autorizzative.

2.2 BENI ARCHITETTONICI

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Intervento D: L'intervento prevede la demolizione di 2 manufatti sottoposti a tutela *ope legis* ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004 per i quali non risulta attivato il relativo procedimento di Verifica dell'interesse Culturale ai sensi dell'art. 12 del medesimo D. lgs. presso il Segretariato Regionale FVG: **fabbricato viaggiatori di Lumignacco, ponte in muratura** del binario sulla Roggia di Palma. Gli interventi di demolizione di immobili tutelati sono subordinati alle determinazioni della Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia.

A seguito di richiesta di integrazioni, il richiedente ha dichiarato che avrebbe attivato il procedimento di verifica interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004. alla data di stesura del presente parere non risulta attivato alcun procedimento. Il richiedente ha riportato una sintetica descrizione del fabbricato viaggiatori del ponte in muratura, insufficienti a una esaustiva valutazione di competenza. Non sono riportate informazioni relative ai manufatti in calcestruzzo (indicati con la codifica D6).

2.3. BENI ARCHEOLOGICI

2.3.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

2.3.b Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo 50/2016, – articolo 25, “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”).

Si comunica che il proponente ha correttamente aggiornato la Relazione Archeologica (cfr. Elab. IZ0900D22RGAH0001001B - Relazione archeologia) e i relativi elaborati cartografici (cfr. Elab. IZ0900D22N4AH0001001B - Carta presenze archeologiche; Elab. IZ0900D22N5AH0001001B - Carta del rischio archeologico relativo tav. 1), secondo quanto disposto dal c. 1 dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016, includendo il tratto delle opere ricadenti nel Comune di Udine, come richiesto da codesta Soprintendenza Speciale per il PNNR con nota prot. n.536 dd. 08/04/2022.

A integrazione di quanto riportato nel parere di questa Soprintendenza prot. n. 5859. dd. 29/03/2022 in merito alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, si rappresenta quanto segue:

considerato che nel territorio comunale di Udine l’intervento in argomento prevede la realizzazione di una nuova sistemazione del fascio binari in direzione Udine tramite scavi da eseguire nella massicciata di riporto realizzata in occasione della messa in opera dei binari oggetto di sostituzione (Elab. IZ0900D22RGAH0001001B - Relazione archeologia, pp. 42-43); preso atto della risultanza del Documento di Valutazione archeologica preventiva, ove si ravvisa un rischio archeologico relativo medio (Elab. IZ0900D22RGAH0001001B - Relazione archeologia, p. 43; Elab. IZ0900D22N5AH0001001B - Carta del rischio archeologico relativo tav. 1); considerato tuttavia che, sulla base della documentazione d’archivio di questo Istituto, sono stati recentemente conclusi n.20 sondaggi di scavo eseguiti in corrispondenza dell’area oggetto di intervento nell’ambito del progetto ‘Nuovo scalo ferroviario e viabilità di collegamento a servizio della zona industriale udinese’, che hanno dato esito negativo, come da nota dello scrivente Istituto prot. n. 9491 dd. 18/05/2022; valutata quindi l’opportunità di ricalibrare la valutazione del rischio archeologico indicato nella succitata relazione e di considerare pertanto sussistente un rischio basso per l’opera da realizzare nel territorio comunale di Udine, anche in considerazione della tipologia di scavo prevista, che prevede profondità di scavo ridotte in terreno verosimilmente di riporto;

tutto ciò premesso e considerato, si ritiene esaurita la procedura di cui all’art. 25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per tutte le opere previste da progetto e non si dà pertanto seguito alla richiesta dell’attivazione della procedura di cui al medesimo D.Lgs. 50/2016 s.m.i., art. 25, co. 8, fermo restando quanto previsto al co. 6, in caso di ulteriori elementi sopravvenienti».

CONSIDERATO che, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, ha espresso parere favorevole per la Valutazione di impatto ambientale del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al n. 3.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i beni architettonici, esaminata la documentazione integrativa, e il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia trasmesso con prot. n. 1434 del 01.08.2022 e acquisito agli atti della DG ABAP con prot. n. 28894-A del 02.08.2022, il Servizio III della DG ABAP, concordando con le considerazioni e le valutazioni della Soprintendenza territoriale, ha trasmesso il proprio contributo con prot. n. 2128 del 03.08.2022 riportando quanto segue:

«Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 432 del 16/03/2022, richiamata la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 5859 del 29/03/2022, vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito del MITE e considerato il parere endoprocedimentale, con prescrizioni, espresso dalla competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 14324 del 01/08/2022, questo Servizio III, per gli aspetti di propria competenza, concorda con il parere della Soprintendenza



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it



territoriale, condizionato al rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza medesima, con particolare riferimento alla prescrizione n. 1, relativa ai beni architettonici, che si riporta di seguito:

“Prima dell’avvio della fase autorizzatoria dell’intervento e quindi prima della convocazione della Conferenza dei servizi, per gli immobili di seguito elencati dovrà essere espletata la Verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 42/2004, la quale dovrà dare esito totalmente negativo per gli edifici di cui è prevista la demolizione integrale, affinché sia rispettato il seguente disposto dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 42/2004, ‘Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.’

La verifica dovrà riguardare il “fabbricato viaggiatori di Lumignacco”, il “ponte in muratura” del binario sulla roggia di Palma e ogni altro manufatto avente più di 70 anni e di proprietà di enti di cui all’art. 10 del d.lgs. 42/2004.

Qualora ricorrano le medesime condizioni, dovranno inoltre essere verificati i manufatti in calcestruzzo D6. Per essi dovrà essere inoltre accertato se essi afferiscano o meno al patrimonio della Prima Guerra mondiale tutelato ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78.”»

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli **aspetti archeologici**, esaminata la documentazione integrativa e il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia trasmesso con prot. n. 1434 del 01.08.2022 e acquisito agli atti della DG ABAP con prot. n. 28894-A del 02.08.2022, il Servizio II della DG ABAP, concordando con le considerazioni e le valutazioni della Soprintendenza territoriale, ha trasmesso il proprio contributo con nota prot. n. 2156 del 03.08.2022 riportando quanto segue:

«In riferimento all’oggetto, vista la nota prot. 14324 del 02.08.2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, facendo seguito alla richiesta formulata da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 1339 dell’08.07.2022, per quanto di competenza di questo Servizio si rappresenta quanto segue.

Visto l’aggiornamento della Relazione Archeologica prevista dal c. 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, richiesto con nota prot. 530 del 29 .03.2022 da questo Servizio e con nota prot. 536 del 30.03.2022 da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, comprensiva degli elaborati cartografici, considerato che nell’area oggetto di intervento sono stati recentemente conclusi 20 sondaggi di scavo, prescritti dall’Ufficio territoriale nell’ambito del progetto del nuovo scalo ferroviario e viabilità di collegamento a servizio della zona industriale udinese, a esito negativo, che consentono di ricalibrare come basso il rischio archeologico relativo, anche in relazione alla tipologia e all’ubicazione delle lavorazioni previste, le cui quote di progetto prevedono profondità di scavo verosimilmente di riporto, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere conclusa la Verifica preventiva dell’interesse archeologico, senza richiedere pertanto gli approfondimenti previsti dai cc. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016.

Si richiama il disposto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti, che andranno immediatamente segnalati all’Ufficio territoriale per gli interventi conseguenti, nonché quanto previsto dal c. 6 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in caso di emergenze archeologiche in corso d’opera».

VISTI i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito web dedicato del MiTE.

VISTO e CONSIDERATO il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale Archeologia Belle arti e Paesaggio.

VISTA la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 5 del 23/02/2007 relativa a “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, art. 60 e s.m.i.

PRESO ATTO degli obiettivi prioritari dell’intervento, ovvero «instradare il traffico merci sulla linea ferroviaria di circonvallazione, liberando la stazione di Udine e il centro cittadino, razionalizzare il transito del traffico merci sulle linee afferenti ed ottimizzare gli stazionamenti per il traffico viaggiatori».



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it



CONSIDERATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze generate con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 e del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

CONSIDERATO che l'intervento viario di progetto denominato SL01 coinvolge beni sottoposti a tutela paesaggistica, nel contesto urbano della frazione di Lumignacco, in corrispondenza della Roggia di Palma, determinando il tombamento del canale con il tracciato della rotonda.

VALUTATO quindi, per quanto sopra, che non vi sia compatibilità paesaggistica in quanto l'opera della rotonda dovrebbe porsi al di fuori dell'area tutelata della roggia storica, ammettendo in caso il solo superamento della roggia nel senso trasversale e per un'estensione minima funzionale alla realizzazione della viabilità.

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di integrazioni non sono state fornite dal proponente soluzioni progettuali alternative al tombamento del canale della Roggia di Palma con la giustapposizione della rotatoria sopra citata e che la Roggia è un bene tutelato con dichiarazione di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgd. 42/2004) finalizzato espressamente alla tutela di questo corso d'acqua e delle sue caratteristiche.

TENUTO CONTO del quadro prescrittivo e dell'all. 62 del PPR-FVG.

VALUTATO che il tombamento della Roggia non sia compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica, in rapporto a mere esigenze viabilistiche e di infrastrutturazione del territorio - tenuto conto anche dell'assenza di proposte progettuali alternative - e che non sussistono le condizioni di compatibilità del progetto con il PPR-FVG e la tutela paesaggistica tali da rendere applicabile l'art. 11 delle NTA del PPR-FVG.

VALUTATO quindi necessario dover apportare delle modifiche progettuali al fine della compatibilità paesaggistica dell'opera come meglio descritto sotto.

VALUTATO che dalla documentazione presentata, anche in fase integrativa a seguito di specifiche richieste, le mitigazioni delle barriere acustiche restano costituite da rampicanti assumendo un aspetto poco naturale e molto artefatto a causa dell'estensione e dell'altezza delle barriere ubicate lungo la linea ferroviaria.

VALUTATO che, in merito all'intervento di realizzazione della rotonda di innesto tra il ramo A ed il ramo B della viabilità NV02, prevista in sostituzione dell'attuale passaggio a livello lungo Via Cortello con il nuovo sottopassaggio SL02, anche a valle delle verifiche condotte dalla Soprintendenza territoriale e riportate nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato che ha preso in considerazione il quadro prescrittivo del PPR, la marginalità dell'area e lo scarso rapporto visivo con il bene tutelato, non sussistono particolari criticità.

CONSIDERATO che la Società proponente, in riscontro alla necessità da parte di questa amministrazione di dover acquisire approfondimenti progettuali per poter valutare la compatibilità paesaggistica dell'opera ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, rimanda a successive fasi di definizione progettuale.

CONSIDERATO quindi, per quanto sopra, che questa Amministrazione sulla base della documentazione progettuale e delle relative integrazioni trasmesse **non può esprimere il parere** ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rimandando l'espressione del proprio parere a valle della presentazione di apposita istanza da parte del proponente, presso gli enti competenti al suo rilascio, che sia corredata da approfondimenti e modifiche progettuali così come meglio sotto specificato per gli aspetti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che il progetto trasmesso e integrato nel procedimento di VIA in oggetto, al fine di garantire la compatibilità paesaggistica e per acquisire l'autorizzazione di cui sopra dovrà essere modificato e integrato nel rispetto delle prescrizioni n. 2 e 3.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, i contributi istruttori del Servizio II e III della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

VALUTATO quindi necessario dover apportare delle modifiche progettuali al fine della compatibilità paesaggistica dell'opera come meglio descritto sotto.

VALUTATO che dalla documentazione presentata, anche in fase integrativa a seguito di specifiche richieste, le mitigazioni delle barriere acustiche restano costituite da rampicanti assumendo un aspetto poco naturale e molto artefatto a causa dell'estensione e dell'altezza delle barriere ubicate lungo la linea ferroviaria.

VALUTATO che, in merito all'intervento di realizzazione della rotonda di innesto tra il ramo A ed il ramo B della viabilità NV02, prevista in sostituzione dell'attuale passaggio a livello lungo Via Cortello con il nuovo sottopassaggio SL02, anche a valle delle verifiche condotte dalla Soprintendenza territoriale e riportate nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato che ha preso in considerazione il quadro prescrittivo del PPR, la marginalità dell'area e lo scarso rapporto visivo con il bene tutelato, non sussistono particolari criticità.

CONSIDERATO che la Società proponente, in riscontro alla necessità da parte di questa amministrazione di dover acquisire approfondimenti progettuali per poter valutare la compatibilità paesaggistica dell'opera ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, rimanda a successive fasi di definizione progettuale.

CONSIDERATO quindi, per quanto sopra, che questa Amministrazione sulla base della documentazione progettuale e delle relative integrazioni trasmesse **non può esprimere il parere** ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rimandando l'espressione del proprio parere a valle della presentazione di apposita istanza da parte del proponente, presso gli enti competenti al suo rilascio, che sia corredata da approfondimenti e modifiche progettuali così come meglio sotto specificato per gli aspetti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che il progetto trasmesso e integrato nel procedimento di VIA in oggetto, al fine di garantire la compatibilità paesaggistica e per acquisire l'autorizzazione di cui sopra dovrà essere modificato e integrato nel rispetto delle prescrizioni sotto elencate.

CONSIDERATO che, la Società proponente non risulta aver avanzato istanza di Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004 presso gli Uffici competenti, così come richiesto da questa Soprintendenza speciale in fase di richiesta di integrazioni per i manufatti di cui è prevista la demolizione come meglio sopra specificato.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, i contributi istruttori del Servizio II e III della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** esprime

parere favorevole condizionato

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società per il progetto in esame, **subordinato al rispetto delle seguenti condizioni dalla n. 1 alla n. 3 e ferma restando la necessità di richiedere le opportune autorizzazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente.**

| | |
|----------------------------|---|
| N. PRESCRIZIONE | 1 |
| MACROFASE: | Ante operam |
| FASE: | PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VIA |
| AMBITO DI APPLICAZIONE | componente beni culturali. |
| Oggetto della prescrizione | Prima dell'adozione del provvedimento di VIA, per gli immobili di seguito elencati dovrà essere espletata la Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. |



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

| | |
|--|---|
| | <p>12 del D.lgs. 42/2004, la quale dovrà dare esito totalmente negativo per gli edifici di cui è prevista la demolizione integrale, affinché sia rispettato il seguente disposto dell'art. 26 comma 2 del D.lgs. 42/2004, “Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.”</p> <p>La verifica dovrà riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “fabbricato viaggiatori di Lumignacco”, – “ponte in muratura” del binario sulla roggia di Palma; – ogni altro manufatto avente più di 70 anni e di proprietà di enti di cui all'art. 10 del d.lgs. 42/2004. <p>Qualora ricorrano le medesime condizioni, dovranno inoltre essere verificati i manufatti in calcestruzzo D6. Per essi dovrà essere inoltre accertato se essi afferiscano o meno al patrimonio della Prima Guerra mondiale tutelato ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78.</p> |
| Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VIA |
| Verifica di ottemperanza | Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |

| | |
|--|--|
| N. PRESCRIZIONE | 2 |
| MACROFASE: | Ante operam |
| FASE: | Progettazione definitiva – FASE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA |
| AMBITO DI APPLICAZIONE | Componente, paesaggio |
| Oggetto della prescrizione | Considerato il quadro progettuale e prescrittivo del PPR-FVG (all. 62, art. 7 e NTA, art. 23 comma 7), anche ai fini dell'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica si richiede di modificare il progetto individuando una diversa configurazione della nuova rotatoria tratto ovest priva di sovrapposizione alla roggia di Palma. Potrà eventualmente essere considerata una soluzione che preveda la rotatoria in area esterna all'area tutelata ex art. 136, tale da ridurre il tratto tombato alla sola larghezza della nuova strada in attraversamento ortogonale al corso d'acqua e nella piena ottemperanza alle prescrizioni del PPR_FVG relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico. |
| Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | progettazione definitiva – IN FASE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA |
| Verifica di Ottemperanza | Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |

| | |
|------------------------|---|
| N. PRESCRIZIONE | 3 |
| MACROFASE: | Ante operam |
| FASE: | progettazione preliminare / definitiva FASE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA |
| AMBITO DI APPLICAZIONE | Aspetti progettuali, paesaggio |



| | |
|--|--|
| Oggetto della prescrizione | Considerata l'estensione, l'altezza e l'aspetto artefatto delle barriere vegetali di mascheramento dell'infrastruttura ferroviaria (proposta con rampicanti) siano progettati inserendo altre tipologie di elementi vegetali schermanti quali siepi, arbusti e alberature tali da rendere la percezione di tale opera di mitigazione maggiormente inserita nel contesto paesaggistico, conferendo un assetto naturaliforme e meno artefatto. dovranno essere inoltre previste la sostituzione della fallanze fino all'attecchimento e la manutenzione. |
| Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | IN FASE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA |
| Verifica di Ottemperanza | Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |

Per quanto attiene agli aspetti archeologici "si richiama il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti, che andranno immediatamente segnalati all'Ufficio territoriale per gli interventi conseguenti, nonché quanto previsto dal c. 6 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in caso di emergenze archeologiche in corso d'opera".

Per quanto attiene all'autorizzazione paesaggistica la Società proponente dovrà presentare istanza agli enti competenti al rilascio secondo la normativa vigente.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
 Arch. Enrica Gialanella
 Responsabile della U.O.T.T. n. 8
 Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
 Arch. Rocco Resorio TRAMUTOLA

PER IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
 Dott. Luigi LA ROCCA
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III DG ABAP DELEGATO
 Arch. Esmeralda VALENTE (*)

*Giusta delega prot. n. 27889 del 26.07.2022

